



Ufficio: DOR/DMS  
Protocollo: 202100002875/A.G.  
Oggetto **ECM triennio 2020-2022: Delibere CNFC del 4 febbraio 2021**  
Circolare n. 12895  
9.5  
SITO Sì  
IFO Sì

Roma, 17/03/2021

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Pubbligate sul sito dell'AGENAS cinque nuove delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), adottate nella riunione del 4 febbraio u.s., in tema di emergenza pandemica, obbligo formativo per i professionisti sanitari in quiescenza, questioni riguardanti il recupero e l'acquisizione dei crediti formativi, approvazione del Manuale delle verifiche dei provider, composizione dei Comitati scientifici dei provider.***

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM), che come si ricorderà sono riepilogate nella nuova apposita sezione del sito della Federazione [www.fofi.it/inside.php?pagina=30](http://www.fofi.it/inside.php?pagina=30), per fornire i seguenti aggiornamenti.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., tenuto conto dei significativi impatti lavorativi ed economici derivanti dall'emergenza pandemica in atto e della necessità di concedere eventuali proroghe sia ai provider che ai professionisti sanitari, ha adottato e pubblicato sul sito dell'Agenas (<http://ape.agenas.it>) le seguenti cinque nuove delibere:

1. "Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19" (all. 1);
2. "Delibera professionisti sanitari in quiescenza" (all. 2);
3. "Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari" (all. 3);
4. "Delibera composizione dei Comitati scientifici dei provider" (all. 4)
5. "Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei provider" (all. 5).

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA - VIA PALESTRO, 75 - TELEFONO 06 4450361 - TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) – E-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – Sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

## 1. Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19 (all. 1)

La CNFC, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai provider e al fine di agevolare la formazione a distanza, nonché in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, ha adottato la “*Delibera emergenza epidemiologica da Covid-19*”, con la quale ha inteso fornire chiarimenti in relazione alle modalità di spostamento o cancellazione degli eventi ECM da parte dei provider.

In particolare, al punto 1 della delibera in esame, ai provider è consentito procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi ECM secondo le modalità di seguito indicate:

- “a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM (par. 4.8), il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione “Modifica”);*
- b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di cui alla lettera a), il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione “comunicazioni” del sistema ECM;*
- c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.”*

Al punto 2 si prevede che il provider possa richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza per gli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 24 ottobre 2020 e programmati entro il termine dello stato di emergenza. Per tali eventi è, altresì, consentito lo spostamento della data di svolgimento, secondo le modalità di cui al punto 1 della suddetta delibera.

Inoltre, nella richiesta di modifica, il provider è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro tre giorni dalla conclusione dell'evento. Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Il provider può modificare il numero dei partecipanti solo se tale modifica non comporta l'erogazione di un numero di crediti inferiore a quanto originariamente previsto, in base a quanto stabilito nei Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM.

In relazione agli eventi erogati in modalità videoconferenza per gli utenti che si connettono individualmente, nel precisare che tale modalità è consentita fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione (punto 3) si precisa che il provider è tenuto a comunicare all'Ente accreditante il link dell'evento o le credenziali di accesso per consentire eventuali verifiche (punto 4).

Per quanto attiene gli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza (FAD) o in videoconferenza (punto 5), si prevede che:

*“il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. All'atto dell'iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio espositivo ‘virtuale’ dello sponsor, esternalizzato rispetto all'erogazione dell'evento, che dovrà essere gestito in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18. Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell'azienda sponsor potranno assistere passivamente all'evento nella misura di massimo due incaricati, a condizione che la*

piattaforma utilizzata sia in grado di anonimizzare la lista discenti. E' fatto divieto porre in essere attività in conflitto con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5. Gli eventi di cui alla presente disposizione sono sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa”.

Con riferimento al recupero del debito formativo (punto 7) è stato ribadito che:

“Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.” (in proposito si veda anche quanto stabilito con la delibera di cui al successivo numero 3)

Fino al termine dell'emergenza sanitaria per i provider per i quali si rileva un inadempimento riguardante la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi, la CNFC procede all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione e, ove il provider risulti inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione (punto 6). Inoltre, sino a suddetto termine, le visite in loco per l'accreditamento standard, per il rinnovo dell'accreditamento standard e le altre verifiche svolte dall'Osservatorio nazionale, dal Comitato di garanzia e dalla Segreteria della CNFC possono essere effettuate in tutto o in parte, tramite modalità a distanza (punto 8).

Al punto 9, ai sensi dell'art. 94 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017, la CNFC nell'esercizio del proprio potere discrezionale, in riferimento all'anno 2020 si riserva di valutare come violazione lieve la mancata realizzazione della pianificazione dell'offerta formativa, ex art. 87 comma 1 lett. f) del citato Accordo.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **2. Delibera professionisti sanitari in quiescenza (all. 2)**

Come è noto il *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, al paragrafo 4.2, prevede che l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dallo stesso e le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale. In particolare, alla lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione, è individuata una specifica ipotesi di esenzione per i “*professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale*”.

Su tale presupposto, la CNFC, con la suddetta delibera, ha chiarito che in tale ipotesi rientrano coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Si precisa che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, gli aventi diritto dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.

In relazione alla riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della suddetta delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

### **3. Delibera interpretativa su questioni riguardanti i professionisti sanitari (all. 3)**

In materia di recupero del debito formativo pregresso, questa Federazione, con circolare n. 11891 del 24.12.2019 di commento alle delibere della CNFC del 18.12.2019, aveva già comunicato che era stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020, tenendo conto, peraltro, che, come sopra indicato al numero 1, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.

In proposito, con la delibera in esame, la Commissione, al punto 1, ha chiarito che "*non è possibile applicare le riduzioni di cui al par. 1.1, nn. 1 e 2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021*".

Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti (punto 2), prevista dal par. 3.7 del *Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*, si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al *quantum* necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale.

Inoltre, per quanto concerne la riduzione del debito formativo per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti da eventi sismici negli anni 2016 e 2017 (in proposito si veda la circolare n. 11656/2019), la CNFC ha chiarito quanto segue:

- "a) la riduzione prevista per il triennio 2014-2016 è pari a n. 25 crediti;*
- b) l'obbligo formativo previsto dalla richiamata delibera, pari a n. 75 crediti per triennio 2017-2019, si riferisce ai soli professionisti che, in assenza di tale disposizione, avrebbero avuto un obbligo formativo triennale di 150 crediti;*
- c) per tutti i professionisti che avrebbero dovuto conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti minore di 150, la riduzione è pari alla metà dell'obbligo formativo;*
- d) i professionisti, che abbiano conseguito un numero di crediti superiore all'obbligo formativo così come chiarito dalla presente delibera, possono portare in riduzione, per il triennio 2020-2022, i crediti maturati in eccedenza."*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

### **4. Delibera composizione dei Comitati scientifici dei provider (all. 4)**

Il *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*, all'Allegato A relativo alla "Tabella sui requisiti di accreditamento minimi e standard", prevede che "*Per l'accREDITamento generale (per tutte le professioni sanitarie) è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti e sulla base dell'offerta formativa proposta dal provider. Per l'accREDITamento settoriale deve essere presente, per ogni singola professione destinataria dell'offerta formativa, almeno un componente appartenente alla professione sanitaria per la*

*quale si chiede l'accreditamento, compreso il Coordinatore. In caso di accreditamento settoriale per 5 o più aree professionali, è necessario avere almeno 5 componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad almeno 5 aree professionali diverse alle quali è rivolta l'attività formativa ...”.*

In merito, la Commissione Nazionale, al fine di garantire una più equa rappresentanza delle professioni sanitarie nei comitati scientifici dei provider, ha chiarito che il dato letterale “aree professionali” debba essere così inteso: “*Ai fini della composizione del comitato scientifico di cui all'allegato A del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, per “aree professionali” si intendono le professioni sanitarie”.*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **5. Delibera approvazione Manuale delle verifiche dei provider (all. 5)**

In applicazione di quanto previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 2017, concernente le attività di vigilanza e verifica compiute dagli enti accreditanti e dai loro organismi ausiliari, la CNFC ha predisposto il *Manuale delle verifiche dei provider*, recante la disciplina nazionale ECM che dovrà essere rispettata dai provider con particolare riferimento alle:

1. Verifiche sulla struttura organizzativa;
2. Verifiche sulle attività formative ECM.

Si rinvia al documento in allegato n. 5 per ogni ulteriore approfondimento.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **Ulteriori precisazioni: FORMAZIONE SUL CAMPO – FSC (all. 6)**

Si informa che la Commissione, nella medesima seduta, ha inoltre espresso il seguente orientamento interpretativo in materia di attività formativa denominata Formazione sul Campo (FSC), specificando che essa si caratterizza per lo svolgimento in “contesti lavorativi qualificati”, secondo quanto statuito dai “Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM” (parte integrante del menzionato Accordo Stato-Regioni del 2017, nonché dall'Allegato E in materia di formazione sul campo).

Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all'interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.

Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di “convegni, congressi e altri eventi” statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all'art. 1, co. 10, lett. o).

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

## **Chiarimenti in materia di riduzione, a seguito della pandemia da COVID-19, dell'obbligo formativo triennale**

Come si ricorderà, l'articolo 5-bis del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.7.2020) - approvato dal Legislatore su richiesta della CNFC a seguito di specifica sollecitazione della Federazione alla luce del crisi pandemica da COVID-19 - ha previsto che, a seguito della pandemia da Covid-19, tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a

svolgere la propria attività professionale nel periodo di crisi sanitaria, hanno diritto ad ottenere l'acquisizione automatica di un terzo dell'obbligo formativo triennale.

In proposito, si informa che, nelle ultime riunioni della Commissione Nazionale, è stato discusso come tale previsione necessiti ancora di chiarimenti ministeriali o legislativi inerenti al coordinamento con l'art. 6, co. 2-ter, D.L. 22/2020, convertito con modificazioni dalla L. 41/2020 (cfr. circolare federale n. 12305 del 10.6.2020), nonché inerenti a come debba avvenire il riconoscimento della riduzione di 1/3 e a come debba essere praticamente applicata e calcolata (con particolare riferimento all'attività del Co.Ge.A.P.S.).

Si fa riserva di riprendere tale tematica in una apposita circolare non appena verranno fornite le indicazioni ministeriali o normative in ordine alle modalità di applicazione della riduzione in questione.

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

Considerato che, alla fine del 2020, il soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM risultava conseguito soltanto da circa il 50% degli iscritti all'Albo (si veda in proposito la nota della Federazione ai Presidenti di Ordine del 10 dicembre u.s. con allegati i dati sulla certificabilità dei farmacisti), la scrivente Federazione rammenta come la giurisprudenza della C.C.E.P.S. abbia in più occasioni ribadito che spetta agli Ordini professionali verificare il rispetto di tale obbligo giuridico (combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli Accordi Stato-Regioni in materia) e deontologico (articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista).

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. 1), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946, incombe sugli Ordini territoriali il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti del citato obbligo formativo ECM.

In tale prospettiva, si segnala l'utilità di rammentare ai propri iscritti che è sempre possibile verificare la propria situazione formativa, accedendo previa registrazione al sito del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot> (in proposito si evidenzia quanto indicato nella recente circolare federale n. 12781/2021, relativa all'obbligo di utilizzo del sistema SPID o CIE per accedere ai siti contenenti servizi pubblici informatizzati); in caso di mancato conseguimento dei crediti prescritti sarà necessario provvedere a regolarizzare la propria posizione anche mediante l'istituto del recupero del debito formativo (descritto al punto 7 della prima delibera esaminata nella presente circolare).

In considerazione dell'evidente rilevanza delle questioni affrontate e al fine di consentire ai farmacisti di conoscere appieno le regole che disciplinano la normativa ECM, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)